

La seguente proposta di modifica statutaria ha lo scopo di provare a dare delle risposte, inerenti alle regole fondamentali del nostro stare assieme, ad alcune delle questioni e delle problematiche interne che abbiamo discusso o vissuto in questi anni, soprattutto a seguito della scelta di aderire al registro dei partiti.

È altresì ovvio che tale proposta da sola non può e non deve essere sufficiente, poiché molte delle risposte e delle soluzioni ai problemi di funzionamento interno del Movimento possono essere trovate solo nello sforzo, tanto individuale quanto collettivo, di adeguare il nostro agire al senso e non solo alla lettera dello Statuto.

Per chiarezza e anche per facilitare la Presidenza nel caso preveda una votazione per parti separate, la proposta si articola su tre parti e una disposizione transitoria relativa alla seconda parte.

1) Integrazione della composizione del Comitato Nazionale con membri estratti a sorte tra i candidati al Congresso

L'Articolo 8, comma 3, paragrafo 1, è modificato come segue:

«1. da 40 membri di cui 20 membri estratti a sorte e 20 membri eletti dal Congresso, entrambi sulla base di candidature individuali e da un numero minimo di 5 e massimo di 10 membri estratti a sorte tra chi è iscritto almeno due volte negli ultimi tre anni, in modo da garantire complessivamente una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso».

L'Articolo 18, comma 2, paragrafo 6, è modificato come segue:

«6. per quanto riguarda i membri del Comitato Nazionale, sono sostituiti, se estratti a sorte, dal primo candidato in ordine di estrazione disponibile, se eletti, dal primo dei non eletti»

2) Creazione di due categorie di iscritti in base alle annualità d'iscrizione e con due diverse quote d'iscrizione

L'Articolo 2, comma 3, è modificato come segue:

«Gli iscritti sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di esecuzione e godono, a parità di condizioni e senza discriminazioni, del diritto di elettorato attivo e passivo secondo la categoria di iscritti alla quale appartengono, in base al numero di annualità nelle quali sono stati iscritti al Movimento. Si individuano due categorie di iscritti, gli iscritti a pieno titolo e i neo iscritti. Sono da considerarsi iscritti a pieno titolo coloro che sono stati iscritti al Movimento per tre o più annualità anche non consecutive. Sono da considerarsi neo iscritti coloro che sono stati iscritti per un numero di annualità inferiore alle tre»

L'Articolo 2, comma 5, è modificato come segue:

«L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota annuale, che vale da accettazione del presente Statuto. La quota annuale per i neo iscritti nei primi tre anni, anche non consecutivi, d'iscrizione è fissata a un terzo della quota annuale prevista per gli iscritti a pieno titolo per ognuna delle annualità d'iscrizione. Non sono ammessi ulteriori motivi di variazione della quota annuale»

L'Articolo 5, comma 2 è modificato come segue:

«2. Al Congresso gli iscritti a pieno titolo hanno diritto di elettorato attivo e passivo mentre i neo iscritti hanno diritto di elettorato passivo per tutte le cariche e di elettorato attivo per i soli documenti in base ai limiti previsti dal Regolamento del Congresso»

3) Valutazione da parte del Collegio di Garanzia delle modifiche statutarie proposte all'interno del Comitato Nazionale

L'Articolo 8, comma 1, paragrafo 3, è modificato come segue:

«3. approva a maggioranza semplice dei votanti le modifiche allo Statuto proposte dal Segretario o da un terzo dei membri del Comitato Nazionale nei limiti previsti dall'Articolo 16»

All'Articolo 16 si aggiunge un comma tra il secondo e il terzo già presenti:

«3. Valuta se l'entità o l'urgenza delle modifiche statutarie proposte al Comitato Nazionale dal Segretario o da un terzo dei suoi membri sono tali da rendere ammissibile l'elusione di una discussione delle stesse all'interno del Congresso degli Iscritti come previsto dall'Articolo 5»

4)Disposizione Transitoria

È aggiunto:

«Articolo 23-Disposizioni Transitorie

1. Tutti gli iscritti dell'anno 2024 che con l'iscrizione dell'anno 2025 rientrerebbero nella categoria "neo iscritti" hanno facoltà di scegliere, al momento dell'iscrizione, se continuare a pagare la quota annuale da neo iscritti e sottostare alle limitazioni di tale categoria fino al sopraggiungere delle annualità richieste o pagare la quota intera e diventare iscritti a pieno titolo. Tale norma è da considerarsi attiva per la sola annualità 2025»